



TRIBUNALE DI ROVERETO

Il Giudice del lavoro del Tribunale di Rovereto dott. Michele Cuccaro ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa promossa con ricorso ex art. 1 comma 48 e segg. L. 92/2012 depositato il 30.5.2013 sub nr. 165/2013 R.G. da:
K. F. B. H. rappresentato e difeso dagli avv.ti L. S. S. e S. S. del Foro di Rovereto giusta delega a margine del ricorso

RICORRENTE

contro

B. G. quale titolare della ditta T. B. corrente in Mori (TN) rappresentato e difeso dal dott. N. V. del Foro di Trento giusta delega a margine della memoria difensiva

CONVENUTO

In punto: accertamento di lavoro subordinato; impugnazione licenziamento

CONCLUSIONI

Ricorrente: "in via principale accertarsi e dichiararsi che tra le parti è sorto un rapporto di lavoro subordinato in data 11 giugno 2012 e che la retribuzione spettante al ricorrente ex art 2099 e 36 Costituzione va determinata in € 1.235,30 mensili tenuto conto delle mansioni del ricorrente e della riconduzione della attività svolta dal convenuto tra quelle disciplinate dal CCNL 07.04.2010 per i dipendenti - delle aziende artigiane del settore alimentare, o nella somma anche diversa maggiore o minore che il Giudice vorrà ritenere in applicazione dei principi costituzionali,
accertato altresì che in data 10 dicembre 2012 il ricorrente è stato licenziato oralmente,



dichiararsi la nullità di tale licenziamento ex art. 18 comma 1) legge 300/1970 e conseguentemente ordinarsi al convenuto la reintegra del lavoratore condannandolo a corrispondere al ricorrente una indennità dal giorno del licenziamento al giorno della effettiva reintegrazione sulla base della retribuzione mensile di € 1.253,30, indennità che viene determinata alla data della lettura della sentenza in € 11.420,39 per come specificato in narrativa, salve le retribuzioni successive e fino a reintegra avvenuta e salvo altresì il diritto al t.f.r da quantificarsi all'esito della eventuale futura risoluzione.

o comunque anche la diversa somma eventualmente minore ex art. 36 Costituzione e 2099 c.c.

in tutti i casi oltre al versamento dei contributi previdenziali ,ed oltre rivalutazione ed interessi dalla maturazione dei crediti, riservata la richiesta di pagamento delle retribuzioni arretrate,

in via subordinata

qualora non ritenuto applicabile l'art. 18 1° -2° e 3° comma della legge 300/1970, previo o meno mutamento del rito,

accertarsi e dichiararsi che tra le parti è sorto un rapporto di lavoro subordinato in data 11 giugno 2012 e che la retribuzione spettante al ricorrente ex art 2099 e 36 Costituzione va determinata in € 1.235,30 mensili tenuto conto delle mansioni del ricorrente e della riconduzione della attività svolta dal convenuto tra quelle disciplinate dal CCNL 07.04.2010 per i dipendenti delle aziende artigiane del settore alimentare, o nella somma anche diversa maggiore o minore che il Giudice vorrà ritenere in applicazione dei principi costituzionali, accertato altresì che in data 10 dicembre 2012 il ricorrente è stato licenziato oralmente, dichiararsi la inefficacia del licenziamento stesso e quindi la sua



inidoneità ad incidere sulla continuità del rapporto e condannarsi la convenuta a corrispondere le retribuzioni maturate e maturande dal licenziamento e fino alla data di riammissione al lavoro del ricorrente, sulla base della retribuzione mensile di € 1.253,30, indennità che viene determinata alla data della lettura della sentenza in € 11.420,39 per come specificato in narrativa, salve le retribuzioni successive e fino al ripristino del rapporto di lavoro e salvo altresì il diritto al t.f.r da quantificarsi all'esito della eventuale futura risoluzione.

o comunque anche la diversa somma eventualmente minore ex art. 36 Costituzione e 2099 c.c. in tutti i casi oltre al versamento dei contributi previdenziali, ed oltre rivalutazione ed interessi dalla maturazione dei crediti.

B) Se non ritenuto necessario il mutamento del rito (e comunque in tale caso precisandosi nel senso che segue le conclusioni)

condannarsi inoltre il convenuto a corrispondere a titolo di differenze retributive per il periodo dal 10 giugno al 9 dicembre 2012 la somma di € 6.525,86 così come specificato in narrativa o la somma anche diversa ritenuta di giustizia ex art. 36 Costituzione oltre i contributi previdenziali ed assistenziali e a rivalutazione ed interessi.

Con vittoria di spese e competenze del giudizio.

In via subordinata istruttoria si mantengono ferme le richieste tutte con audizione dei testi tutti indicati nonché le richieste sub B) e C) di ricorso”.

Convenuto: “ nel merito: respingere, in quanto infondata in fatto in diritto, le domande tutte formulate dal signor K. F. B. H. nel presente procedimento;

condannare per l'effetto ricorrente alla rifusione integrale delle spese di procedimento comprensive degli accessori di legge”.

FATTO E DIRITTO



Con ricorso ex art. 1 comma 48 e segg. L. 92/2012 depositato il 30.5.2013 K. F. B. H. - premesso di aver lavorato presso il birrificio artigianale T. B. del signor B. G. a decorrere dal 11 giugno 2012 senza regolare formalizzazione del rapporto di lavoro e di essere stato licenziato oralmente in data 10 dicembre 2012 - conveniva in giudizio innanzi a questo tribunale il signor B. G. al fine di sentir accertare la sussistenza di un rapporto di lavoro di tipo subordinato e l'inefficacia dell'intervenuto licenziamento e per sentirlo conseguentemente condannare al pagamento delle retribuzioni sulla base di una retribuzione mensile pari ad euro 1253,93, alla reintegra nel posto di lavoro (o, in subordine, in caso di ritenuta inapplicabilità della tutela reintegratoria reale, al pagamento delle retribuzioni fino alla data di riammissione), nonché al pagamento, a titolo di differenze retributive per il periodo del 10 giugno al 9 dicembre 2012, di una somma pari ad euro 10.407,87.

Nel costituirsi in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso il convenuto negava fermamente che fosse intervenuto un rapporto di lavoro di tipo subordinato con il ricorrente, essendosi quest'ultimo limitato ad accompagnarlo nell'occasione di talune fiere.

Svolto senza esito il prescritto tentativo di conciliazione venivano sentiti alcuni testi sui capitoli di prova articolati dalle parti ed ammessi dal giudice.

In sede di note difensive parte ricorrente riduceva la propria pretesa relativa alle differenze retributive ad euro 6.525,86.

All'udienza odierna le parti precisavano le conclusioni in epigrafe trascritte e la causa veniva decisa come da presente ordinanza.

Esistenza di un rapporto di lavoro di tipo subordinato.



Le prove testimoniali hanno permesso di accertare con più che ragionevole certezza l'esistenza di un rapporto di lavoro di tipo subordinato tra le parti.

A fronte, invero, delle dichiarazioni dei testi di parte convenuta , che hanno escluso di avere visto il ricorrente al lavoro presso il birrificio in occasione delle loro visite più o meno saltuarie allo stesso, vi sono le circostanziate testimonianze delle testi indotte da parte ricorrente, dalle quali è ampiamente ricavabile la prova che il ricorrente ha effettivamente lavorato senza alcuna regolarizzazione per il convenuto nel periodo indicato in ricorso: teste M.: *“Sono conoscente del convenuto e del ricorrente; abito inoltre in una casa adiacente al birrificio.*

Ho visto il ricorrente recarsi a lavorare presso il birrificio della convenuta per alcuni mesi non so dire con precisione a che ora iniziasse il lavoro dal momento che io passavo davanti al laboratorio la mattina col passeggino quando portavo in giro mio figlio; è stata questa l'occasione in cui ho avuto modo di conoscere il ricorrente; ho anche effettuato acquisti presso il negozio laboratorio; ho avuto modo di vedere il ricorrente in occasione di una fiera a Rovereto; il primo giorno ho visto lo stesso montare delle piastrelle all'interno del laboratorio; la cosa mi ha meravigliato soprattutto per il fatto che il locale è stato sistemato con gusto e la sua versatilità; io passavo alle ore più varie e vedevo il ricorrente intento indifferentemente a imbottigliare ad etichettare o a servire; poteva anche capitare che lo vedessi a caricare o scaricare il furgone; non ho notato se il ricorrente indossasse o meno una divisa da lavoro; se non ricordo male in occasione della fiera l'ho visto con una maglietta intestata T. B.; mio figlio è nato a maggio dell'anno 2012; ritengo di aver visto il ricorrente poco tempo dopo e per alcuni mesi; sono sicuro che il ricorrente ha lavorato quantomeno fino alle feste di Natale”.

Ancora più dettagliata si appalesa la testimonianza di S. A.: *“Abito nella stessa*



casa del ricorrente, dal momento che dividiamo l'appartamento; non siamo peraltro conviventi. Ciò da circa due anni.

Il ricorrente ha lavorato presso il birrificio del convenuto pochi giorni dopo il mio compleanno dell'anno scorso, quindi dal giugno del 2012.

Il ricorrente ha continuato a lavorare presso quel luogo sino a poco prima del Natale del 2012, quando è stato mandato via dal convenuto

Il ricorrente faceva il tuttfare; lo vedevo arrivare la sera abbastanza tardi molto sporco; egli faceva, invero, qualsiasi tipo di lavoro dall'imbottigliare a pulire il ripostiglio e al banco, eccetera; egli inoltre doveva recarsi in trasferta. All'inizio del lavoro ha anche dovuto piastrellare il locale; gli portavo i panini; faccio presente che il lavoro di piastrellatura andava di pari passo col servizio dei clienti.

Come detto poco prima di Natale ho visto il ricorrente venire a casa piangendo; mi ha riferito che era stato mandato via in malo modo dal convenuto; mi sono recata quindi presso lo stesso per chiedere conto della cosa e del perché non avesse regolarizzato il ricorrente; lo stesso mi rispose che aspettava il contratto giusto; gli precisai che avrebbe in ogni caso dovuto regolarizzarlo; faccio presente che il ricorrente prendeva uno stipendio assolutamente modesto pari a circa € 100 alla settimana, più meno che più

Preciso meglio; mi recai la prima volta presso il convenuto per chiedere di regolarizzare il rapporto di lavoro del ricorrente circa due mesi dopo l'inizio del rapporto di lavoro; fu in quell'occasione che il convenuto mi disse che lo avrebbe regolarizzato non appena avesse trovato il contratto giusto; io ebbi anche a protestare circa la modestia dell'importo versato al ricorrente; come detto piuttosto spesso l'importo versatogli era inferiore ai € 100 settimanali; dopo il licenziamento di cui ho già riferito, mi recai dal convenuto dicendogli che lo avremmo denunciato; lui mi disse che si sarebbe stata necessità di provare la cosa e che sarebbe passato tanto tempo e che intanto lui sarebbe



morto di fame; ci siamo quindi recati dai carabinieri, dalla finanza e, poi, dal legale

Io so che il ricorrente si è recato presso una fiera a San Lorenzo in banale; si trattava della fiera della ciuiga; so altresì che egli si è recato ad una fiera a Pergine, a Trento, a Mantova, a Bologna e anche da altre parti; in queste occasioni egli partiva il giovedì sera e faceva ritorno la domenica sera; certe volte la partenza era il venerdì. Quando tornava da queste fiere mi portava dei prodotti tipici come salame e formaggio pagati con i soldi che io gli davo prima della partenza.

Il ricorrente indossava una divisa che posso anche mostrare dal momento che ce l'ho dietro; le divise erano di due tipi: una invernale ed una estiva.

Io facevo un part-time di tre ore alla mattina a partire dalle nove circa. Il ricorrente partiva verso le 8:39 (da intendersi "8,30-9"); al mio rientro verso le 13 13:30 il ricorrente era ancora al lavoro; lo vedevo poi rientrare la sera in divisa; talvolta gli portavo delle cose da mangiare il pomeriggio e, in tali occasioni, egli tornava anche verso le 23".

La circostanza riferita dal teste P. secondo cui egli si sarebbe recato più volte nel birrificio durante le vacanze natalizie senza mai vedere il ricorrente non vale ad escludere la pregressa sussistenza di un rapporto di lavoro di tipo subordinato, avendo lo stesso ricorrente collocato nel giorno 10.12.2012 il licenziamento ad opera del B..

Le rimanenti affermazioni del medesimo teste e del teste B. appaiono, come già anticipato, meno credibili di quelle delle testi M. e S., viste e considerato che ben può essere accaduto che in occasione dei loro accessi presso il birrificio il ricorrente stesse lavorando in una posizione non visibile.

Ne consegue che deve affermarsi l'esistenza di un rapporto di lavoro di tipo subordinato a decorrere dall'11 giugno 2012.



Avendo parte ricorrente rinunciato in sede di note difensive alle pretese relative al lavoro straordinario, non essendo stata contestata la quantificazione della retribuzione mensile di euro 1235,93 affermata dal ricorrente sulla base dei C.C.N.L. di settore e detratto l'importo di € 2.540 che il ricorrente ha ammesso di avere ricevuto, parte convenuta va condannata al pagamento in favore della ricorrente in relazione al periodo 11 giugno-9 dicembre 2012 - dell'importo lordo di euro 6525,86 a titolo di differenze retributive, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo (e fermo in ogni caso restando l'obbligo per il convenuto di corrispondere il TFR alla data di cessazione del rapporto di lavoro).

Licenziamento.

Alla luce della già riportata deposizione della teste A. S. – che trova un riscontro probatorio indiretto nel verbale di dichiarazioni rese dal K. innanzi alla Guardia di Finanza di Rovereto in data 12 dicembre 2012 (documento uno di parte ricorrente) - deve ritenersi la piena fondatezza della pretesa attorea relativa al licenziamento orale intervenuto in data 10 dicembre 2012.

Trattandosi di licenziamento comminato dopo l'entrata in vigore della cd. riforma Fornero, trova applicazione il nuovo testo dell'art. 18, comma 1, come modificato dal comma 42 della legge 28.6.2012 n. 92, il quale stabilisce che, in caso di licenziamento orale (intimato, cioè, senza il rispetto della forma scritta *ad substantiam*), il recesso va dichiarato inefficace e il giudice ordina la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro “quale che sia il numero dei dipendenti occupati dal datore di lavoro”, oltre al pagamento di una indennità “commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto maturata dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto



percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attività lavorative”.

Nel caso di specie, parte ricorrente ha ammesso di aver percepito euro 3.300,26 a fronte di due mesi di lavoro presso la ditta S. S.r.l. (si confronti documento sei allegato alle note difensive). Alla data odierna l'importo spettante al ricorrente per undici mesi di lavoro sulla base di una retribuzione mensile lorda pari ad euro 1.235,93 e di un rateo di 13^a pari ad euro 1.132,35 corrisponde ad euro 11.420,39 (= € 14.720,65 - € 3.300,26), oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo.

La convenuta va, altresì, condannata a regolarizzare la posizione previdenziale ed assicurativa del ricorrente per l'intero periodo quale operaio sesto livello C.C.N.L. 27/4/2010 (dipendenti delle aziende artigiane del settore alimentare delle imprese della panificazione).

Spese.

Le spese, liquidate nella misura indicata in dispositivo, seguono la soccombenza

P.Q.M.

Il Giudice del lavoro del Tribunale di Rovereto,

Visto l'art. 18 L. 300/70 come modificato dalla L. 92/2012:

1. accerta e dichiara che il ricorrente ha lavorato alle dipendenze del convenuto dall'11 giugno 2012 al 9 dicembre 2012 quale operaio sesto livello c.c.n.l. dd. 27/4/2010 (dipendenti delle aziende artigiane del settore alimentare delle imprese della panificazione) e per l'effetto condanna la convenuta al pagamento in suo favore dell'importo lordo di euro 6.525,86 a titolo di differenze retributive, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole



scadenze al saldo;

2. dichiara l'inefficacia del licenziamento orale intimato dal convenuto in data 10 dicembre 2012 e, per l'effetto, condanna il convenuto a reintegrare il ricorrente nel posto di lavoro ed a corrispondergli un'indennità che si quantifica alla data odierna in euro 11.420,39, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo, nonché al pagamento di un importo rapportato ad euro 1235,93 lordi mensili dalla data odierna sino a quella di effettiva reintegra;

3. condanna il convenuto a regolarizzare la posizione previdenziale ed assistenziale del ricorrente quale operaio sesto livello del C.C.N.L. citato a decorrere dal 11.6.2012;

4. condanna il convenuto al pagamento in favore del ricorrente delle spese del giudizio che liquida in euro 3.010 (di cui euro 10 per anticipazioni), oltre I.V.A. e C.N.P.A.

Così deciso in Rovereto il 5 novembre 2013

Il Giudice

- dott. Michele Cuccaro -